

ETAMBIENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO EX  
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE D

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO  
(ART.25 BIS 1)

ETAMBIENTE S.P.A.  
VIA DI ROCCA TEDALDA, 435 - 50136 – FIRENZE (FI)  
PARTITA IVA: 06870020481

**INDICE**

LE FATTISPECIE DI REATO .....	3
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO .....	4
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	5
PROCEDURE DI CONTROLLO .....	6

## LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro l'industria e il commercio, richiamati dall'art. 25 bis 1 del D.Lgs.231/2001, e in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di **ETAmbiente S.p.A.** Individua inoltre le cosiddette Attività "Sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate Attività "Sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di **ETAmbiente S.p.A.** i seguenti reati:

- **TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)**

Tale reato si realizza quando chiunque adopera violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, di conseguenza si prevede, per i soggetti di cui sopra, la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati. L'incriminazione ha natura sussidiaria in quanto è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave. Per la presenza della clausola di sussidiarietà, la fattispecie è destinata a una funzione complementare e sussidiaria rispetto a quella contenuta nell'art. 513 bis c.p., relativa a una condotta più gravemente sanzionata.

- **ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 BIS C.P.)**

Tale norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

È previsto un aggravamento di pena qualora gli atti di concorrenza concernano attività finanziate con pubblico denaro. La ratio della circostanza aggravante è individuata nell'esigenza di rafforzare la tutela delle attività finanziate con pubblico denaro, le quali presentano una rilevante utilità sociale. Ulteriormente, l'aggravamento si giustifica in ragione del dato criminologico secondo il quale le organizzazioni criminali, quando si inseriscono in attività commerciali o produttive, privilegiano proprio i settori sorretti dal finanziamento pubblico e tendono ad assumere una posizione di monopolio nell'assorbimento del pubblico denaro.

## **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti contro l'industria e il commercio, sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con società concorrenti e/o appartenenti allo stesso business in cui opera la Società.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 e del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di:

- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti la società;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società.

## **PROCEDURE DI CONTROLLO**

Di seguito è elencato il processo sensibile nell'ambito del quale è stata individuata l'attività sensibile che potrebbe comportare la commissione dei reati sopra elencati, nonché i rispettivi presidi di controllo:

### **Commerciale**

- La Società opera in ambito commerciale in linea coi principi generali di comportamento, mantenendo rapporti professionali con clienti, concorrenti e altri soggetti potenzialmente coinvolti.
- La Società, anche nell'ambito dell'attività commerciale, promuove le norme comportamentali adottate relativamente al Codice Etico, segnalandole ai soggetti esterni coinvolti, anche eventualmente riportandole nei contratti e/o ordini di vendita.